

TASI 2019

Aliquote

- a) **0,20 per cento**, per unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) **0,10 per cento** per le aree edificabili;
- c) **0,10 per cento** per le unità immobiliari e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da terzi. L'imposta è divisa per il 30 per cento a carico dell'utilizzatore e per il 70 per cento dal possessore;
- d) **0,10 per cento** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9, non occupate;
- e) **0,10 per cento** a carico esclusivamente del possessore per la sua quota dovuta pari al 70%, per le unità immobiliari, dalla categoria catastale A/2 alla categoria catastale A/7, destinate dall'utilizzatore, diverso da possessore, ad abitazione principale;
- f) **0,10 per cento** per le unità immobiliari da A/2 ad A/7, non destinate dal possessore o dall'utilizzatore ad abitazione principale. L'imposta è divisa per il 30 per cento a carico del detentore e per il 70 per cento dal possessore;
- g) **0,10 per cento** per i fabbricati in categoria catastale A/10, B e C. Nel caso l'immobile sia dato in locazione, l'imposta è divisa per il 30 per cento a carico del detentore e per il 70 per cento dal titolare del possessore;
- h) **0,10 per cento** per gli immobili D. Nel caso gli immobili siano dati in locazione l'imposta è divisa per il 30 per cento a carico dell'utilizzatore e per il 70 per cento dal possessore;
- i) **0,10 per cento** per gli alloggi, non destinati dall'utilizzatore ad abitazione principale, degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. n. 616/1977;
- j) **0,10 per cento** per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, non destinate dai soci assegnatari ad abitazione principale;
- k) **0,10 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l) **0,25 per cento**, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Vengono esentati dalla TASI:

- i terreni agricoli;
- gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni e integrazioni;

La TASI non si applica altresì:

- alle unità immobiliari destinate, dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad abitazione principale e alle relative pertinenze (nello stesso numero e tipologia esenti dall'IMU);
- all'unità immobiliare, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o sia concessa in comodato;
- agli alloggi sociali così come definiti dalle vigenti disposizioni;

Allegato B

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adibita ad abitazione principale;
- ad una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispetti Paesi di residenza e iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Sono altresì esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Per la definizione di non commerciale, di cui alla precedente lett. i) del precedente periodo, si applica il Regolamento del Ministero dell'economia e Finanze approvato con DM 26.6.2014, pubblicato in GU 4 luglio 2014, n. 153, come per l'IMU.

La base imponibile TASI è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui al presente periodo, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU, valido anche ai fini TASI.

Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.